

Bergamo, 22 luglio 2010 Prot. n° 00049618/I.9

## **Il Tar di Brescia dà ragione all'Accordo per i Centri Diurni per Disabili**

Lo scorso 10 marzo è stato sottoscritto l'Accordo tra gli Ambiti territoriali della Provincia di Bergamo e gli enti gestori dei "Centri diurni per persone disabili" – CDD – per la copertura dei costi aggiuntivi.

Lo scopo dell'Accordo, valido dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, era quello di stabilire diverse linee guida per uniformare e disciplinare a livello provinciale il servizio dei Centri diurni per persone disabili che sono attualmente 21 per un totale di 517 posti.

### **La nascita dell'Accordo**

Il gruppo di lavoro che ha redatto l'Accordo era composto da rappresentanti dei seguenti enti e organizzazioni:

- Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci;
- ASL di Bergamo;
- Confcooperative Bergamo;
- Coordinamento bergamasco per l'integrazione;
- CGIL, CISL e UIL.

Dopo essersi riuniti per diversi mesi, i componenti del gruppo di lavoro sono arrivati alla stesura del documento: un risultato raggiunto a seguito di lunghe trattative, che hanno coinvolto tutti i soggetti rappresentati dagli enti stessi. La bozza del documento è stata infatti inoltrata a tutte le associazioni rappresentate, chiedendo di far pervenire eventuali note o correzioni in tempo utile. Il testo a cui si è giunti era quindi un Accordo ampiamente condiviso dalle parti e concordato in ogni punto.

L'equilibrio economico previsto dall'Accordo quadro triennale considera a favore dell'ente gestore del CDD una retta giornaliera per ospite pari a 104,00 euro, comprensiva del servizio di trasporto, così distribuita mensilmente:

- contributo del Fondo Sanitario Regionale, in carico all'ASL, pari ad una quota mensile, in relazione alle presenze effettive, di circa 1100,00 euro;
- contributo degli Ambiti territoriali e dei Comuni di residenza dell'ospite pari ad una quota mensile complessiva di 861,03 euro;
- contributo da parte delle famiglie dell'ospite pari a 196,05 euro al mese.

Dopo aver recepito le osservazioni pervenute, l'Accordo è stato avviato nella sua versione definitiva alla sottoscrizione. Ma proprio in quella sede, il rappresentante del Coordinamento Bergamasco per l'Integrazione (CBI), a nome delle associazioni dei famigliari delle persone disabili, ha comunicato l'impossibilità di sottoscrivere l'Accordo. Una delle associazioni da lui rappresentate, infatti, aveva comunicato solo poche ore prima il proprio disaccordo, quando ormai erano scaduti i termini concordati per eventuali modifiche e precisazioni.

Nonostante la mancata firma del rappresentante del CBI, l'iter del documento è proseguito con il passaggio alle Assemblee dei Sindaci che avevano facoltà di recepire e applicare l'Accordo.

## **Il ricorso**

A distanza di un paio di mesi dalla sottoscrizione, l'Anffas (Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali) ha presentato ricorso contro l'Accordo provinciale CDD al Tar di Brescia.

Gli elementi essenziali del ricorso erano, fra gli altri:

1. La rivendicazione del diritto di usufruire gratuitamente del servizio di trasporto dall'abitazione al Centro Diurno e viceversa;
2. La dichiarazione di illegittimità dei criteri di compartecipazione alla spesa: i ricorrenti sostenevano che l'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio CDD dovesse essere fissata previa valutazione della situazione economica (ISEE) del solo assistito e non del nucleo familiare;
3. Il difetto di motivazione dei criteri attraverso i quali si è stabilita la ripartizione del costo della retta del servizio fra ASL, Comune, Ambito Territoriale e famiglie.

Il Consiglio di Rappresentanza e la Consulta di Orientamento hanno preso in esame il ricorso nella seduta del 17 giugno scorso, hanno confermato il giudizio positivo sul testo dell'Accordo "che crea condizioni di uniformità provinciale nell'accesso alle prestazioni, rispettando i principi di equità, solidarietà e responsabilità" e hanno manifestato "forte preoccupazione per le conseguenze di questo ricorso che, se fosse stato accolto, avrebbe messo a "rischio" la sostenibilità dell'intero sistema socio-sanitario".

In quella sede si è affermato che la compartecipazione delle famiglie è necessaria a mantenere l'equilibrio del sistema ed è indispensabile per contemperare le risorse disponibili alla pluralità dei bisogni esistenti e si è deciso di trasmettere, ai diversi interlocutori istituzionali (Presidente del Consiglio, Ministro del Lavoro e Politiche sociali, Presidente della Regione Lombardia) una lettera in cui si chiedeva che ognuno, per le rispettive competenze, si impegnasse a colmare il vuoto normativo in materia di compartecipazione alla spesa con opportuni provvedimenti in materia.

In quella seduta, il Consiglio di Rappresentanza ha deciso pertanto di invitare gli Ambiti Territoriali e l'ASL di Bergamo a resistere in giudizio avverso il ricorso presentato, per impedire la sospensione dell'accordo e sostenere le "ragioni" comuni.

Dodici dei quattordici Ambiti territoriali bergamaschi, oltre ad Asl di Bergamo e Confcooperative Bergamo hanno deciso di accogliere l'invito del Consiglio e costituirsi in giudizio contro il ricorso presentato.

## **La sentenza**

Lo scorso 15 luglio il Tar di Brescia ha stabilito di respingere la richiesta di sospensione dell'Accordo presentata dall'Anffas. Tra le principali motivazioni, il tribunale ha sottolineato che

“il coinvolgimento dei rappresentanti delle famiglie pare essere stato garantito con la partecipazione del CBI”. Inoltre, il Tar ha aggiunto che “nel nostro ordinamento i comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”, ma “che detta disposizione non sembra comunque escludere la possibilità di recuperare una quota del costo del servizio, la cui natura è accessoria rispetto alla frequenza del CDD”. Il Tar ha sottolineato che “il Comune è tenuto a farsi carico di situazioni particolari di difficoltà economica in cui si trovino i nuclei familiari residenti, secondo i principi generali e la normativa regolamentare locale”.

“La sentenza del Tar è un segnale importante per il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e per tutto il territorio bergamasco – ha commentato **Leonio Callioni, presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci** –. Dimostra che abbiamo operato nel rispetto della normativa vigente e che abbiamo coinvolto nella fase di progettazione e definizione dell’Accordo tutti gli interessati. Detto questo, il Consiglio di Rappresentanza è comunque aperto ad un nuovo confronto e ad un ulteriore scambio di opinioni con l’Anffas per valutare se esistono margini di miglioramento all’Accordo”.